30 Settembe 1332 x

27

Verbale conference Sofindit-Court for annuals cap. Locida. controllate

PROMEMORIA

Aumento di capitale di Società controllate (e di altre Società facenti capo a Comit). Finanziamenti relativi.

- 1. L'Avv. Ara e l'ing. Di Veroli hanno conferito a lungo ieri col Gr. Uff. Toeplitz e col Dr. Mattioli sugli aumenti di capitale che si renderanno necessari prossimamente, in relazione anche al contenuto del promemoria 21 settembre ed ai colloqui dell'Avv. Ara con S.E. il Ministro delle Finanze e con S.E. il Governatore della Banca d'Italia.
- 2. Nel corso della discussione fu convenuto, in linea di massima, di tenere fermo il principio stabilito nella Convenzione del 31 ottobre 1931 X. secondo cui è escluso che la Comit assuma partecipazioni azionarie.
- 3. La Comit , in linea di massima, si dichiarò propensa a mettere a disposizione i fondi occorrenti alla Sofindit per l'esercizio dell'opzione,
 tenuto conto anche del fatto che , nella quasi totalità dei casi, la Comit
 è creditrice delle Società da assestarsi e che quindi per la Comit la fornitura di fondi a Sofindit non rappresenta un problema finanziario , ma
 soltanto un passaggio di conto .
- 4. Si ritemme consensualmente che i fondi necessari dovrebbero essere forniti dalla Comit in un conto speciale, previe intese di caso in caso.
- 5. Fu riconosciuto che anche per le somme di cui trattasi non vi sarà una scadenza determinata, ma la Sofindit avrà l'obbligo di rimborso analo gamente a quanto stabilito nell'art. 5, lett.B) della Convenzione soltanto man mano che procederà alla liquidazione ed alla realizzazione del suo portafoglio valori immobiliari ed industriali.
- 6. Fu rappresentato che le somme, messe a disposizione della Comit per il titolo di cui trattasi, dovrebbero essere rimborsate anteriormente al debito di Sofindit verso l'Istituto di Liquidazioni che sarebbe quindi

postergato al nuovo debito che Sofindit verrebbe ad assumersi verso Comit. Questa postergazione è, del resto, già prevista nel secondo comm dell'art.5, lett. a) della Convenzione 31 Ottobre 1931 X.

- 7. Per quanto riguarda gli interessi da corrispondere sul conto speciale, dopo lungo esame della questione fu concordato salvo le riserve ed il benestare di cui al n. 12 che gli interessi debbano essere compensati nel senso che Sofindit corrisponderà a Comit integralmente le some che le derivassero dai redditi (cedole e dividendi) dei nuovi titoli assunti . In altri termini, qualora vi sia im dividendo, questo verrebbe passato a Comit integralmente; qualora non vi sia dividendo, il credito di Comit rimarrebbe infruttifero.
- 8. Beninteso, venendo finanziati gli aumenti di capitale di cui trattasi solamente da Comit, l'Istituto di Liquidazioni non riceverebbe alcuna quota di redditi di questo portafoglio, e quindi non avrebbe applicazione il pagamento pari passu previsto dall'art. 6 della Convenzione 31/10/1931 X.
- 9. In considerazione delle caratteristiche speciali di questi affari la Sofindit non graverebbe di alcuna spesa il servizio interessi di cui trattasi con la conseguenza che, come accennato più sopra, i redditi da essa incassati verrebbero integralmente passati alla Comit.
- 10. Fu rappresentata la eventualità che alla Comit sia attribuito un diritto di opzione per l'acquisto di titoli di nuova emissione. Ma siu ciò non fu insistito, essendosi obiettato non essere possibile che sia attribuita a Comit la facoltà di assumere per sè i titoli che avessero un aumento di corso, lasciando a Sofindit quelli su cui ci fosse una perdta. Ciò fu anche consensualmente riconosciuto.
- ll. Le emissioni di cui trattasi , e l'esercizio dei diritti di opzione , in linea di massima, saranno curati da Comit, alla quale spetterà anche il

beneficio verso le Società interessate connesso con la sua opera bancaria e con la garanzia dell'opzione. Ciò sembra manh equo anche in considerazione delle condizioni favorevoli a Sofindit per quanto riguarda la scadenza e gli interessi di cui ai punti 5, 6 & 7.

- 12. L'Avv. Ara e l'ing. Di Veroli fecero la espressa riserva di sottoporre il risultato del colloquio al benestare di S.E. il Ministro delle Finanze e di SE. il Governatore della Banca d'Italia che faranno conoscere le loro determinazioni.
- 13. Le norme in questione dobrebbero riguardare le seguenti Società, per le quali le operazioni di aumento del capitale erano già in corso al momento del passaggio dei pacchetti azionari da Comit a Sofindit:

-/	Navigazione	Libera Triestina															circa	50 milioni					
				•		•	•	-	•	-	_			_						17	33	Ħ	
٠,	ITALIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	-	,	•	•	- 11	14	***	
																						milioni	

14. Inoltre vi sarebbero i seguenti assestamenti e aumenti:

a) b)	Fabbriche Ital. di Seterie A. Clerici	circa		oni
c)	rrigoriferi Generali Trieste &	11	80 11	
۸۵	Magazzini Frigoeriferi Genovesi	11	6 #	
۵۱	Società Elettrica Coloniale	Ħ	5 11	
e)	lirrenia	27	15 #	
1/	CLITE	21	6 #	
g) h)	Testi	77	9 #	
n)	Italgas	Ħ	_16Ó #	
				

Totale circa 321 milioni

Milano, 30 Settembre 1932 X

30 Settembe 1932 X

27

Verbale conferenza Sofindit-Court fer annento cap. Società controllate

PROBEKORIA

Aumento di capitale di società controllate (e di altre Società facenti capo a Comit). Finanziamenti relaivi.

- 1. L'avv. Ara e l'ing. Di Veroli banno conferito a lungo ieri col Gr.Uff.
 Toeplitz e col dott. Enttioli sugli sumenti di capitale che si renderanno necessari prossimamente, in relazione anche al contenuto del promemoria 21 settembre ed ai colloqui dell'avv. Ara con S.E. il Ministro
 della Finanze e con S.Z. il Governatore della Banca d'Italia.
- 2. Nel corso della discussionefu convenuto, in linea di massima, di tenere fermo il principio stabilito nella Convenzione del 31 ottobre 1931-X
 scrondo cui è escluso che la Conit assuma partecipazioni azionarie.
- 5. In Comit, in linea di massime, si dichiarò propensa a mettere a dispesizione i fondi occorrenti alla Sofindit per l'esercizio dell'opzione, tenuto conto anche del fatto chi, nella quasi totalità dei casi, la Comit è creditrice delle Società de assestarsi e che quindi per
 la Comit la fornitura di fondi a sofindit non rappresenta un problema
 finanziario, ma soltanto un passaggio di conto.
- 4. Si ritenne consensualmente che i fondi necessari dovrebbero essere forniti dalla Comit in un conto speciale, previe intese di caso in caso.
- 5. Fu riconosciuto che anche per le somme di cui trattasi non vi sarà una scadenza dierminata, ma la sofindit avrà l'obbligo del rimborso analogamente a quanto stabilito nell'art. 5, lett.b) della Convenzione soltanto man mano che procederà alla liquidazione ed alla realizzazione del suo portafoglio valori impobiliari ed industriali.
- 6. Fu rappresentato che le somme, messe a disposizione dalla Comit per il titolo di cui truttasi, dovrebbero essere rimborsate anteriormente

- el debito di Sofindit verso l'Istituto di Liquidazione che sarobbe quindi postergato al nuovo debito che Sofindit verrebbe ad assumerai verso Comit. Questa postergazione è, del resto, già prevista nel secondo comma dell'art.5, lett.a) della Convenzione 31 ottobre 1931-1.
- 7. Per quanto riguarda gli interessi de corrispondere sul conto speciale, dopo lungo esame della questione fu concordato salvo le riserve ed il benestare di cui al n. 12 che gli interessi debbano essere compensati nel senso che Sofindit corrisponderà a Comit integralmente le somme che le derivassero dai redditi (cedole e dividendi) dei nuovi titoli assunti. In altri termini, qualora vi sia un dividendo, questo verrebbe passato a Comit integralmente; qualora non vi sia dividendo, il credito di Comit rimarrebbe infruttifero.
- Beninteso, venendo finanziati eli aumenti di capitale di cui trattasi solamente da Comit, l'Istituto di Liquidazione non riceverebbe alcuna quota di redditi di questo portafoglio, e quindi non avrebbe applicazione il pagamento pari passo previsto dall'art. 6 della Convenzione 31/2/1931-2.
- 9. In considerazione delle caratteristiche speciali di questi affari
 la Sefindit non graverebbe di alcuna spesa il servizio interessi di
 cui trattasi con la conseguenza che, come accanato più sopra, i redditi da essa incassati verrebbero integralmente passati alla Comit.
- 10. Fu rappresentate la eventualità che alla Comit sia attribuito un diritto di opzione per l'acquisto di titoli di nuova emissione. Ma su
 ciò non fu insistito, essendosi obiettato non essere possibile che
 sia attribuita a Comit la facoltà di assumere per sè i titoli che
 avessero un aumento di corso, lasciando a Sofindit quelli su cui ci
 fosse una perdita. Ciè fu anche consensualmente riconosciuto.

- Il.Le emissioni di cui trattasi, e l'esercizio dei diritti di opzione, in linea di massima, saranno curati da Comit, alla quale spetterà anche il beneficio verso le società interessate connesso con la sua opera bancaria e con la garanzia dell'opzione. Ciò sembra equo anche in considerazione delle condizioni favorevoli a sofindit per quanto riguarda la scadenza e gli interessi di cui ai punti 5.6 & 7.
- 12.L'avv. Ara e l'Ing. Di Veroli fecero la espressa riserva di sottoporre il risultato del colloquio al benestare di S.E. il Ministro delle Finanze e di S.E. il Governatore della Banca d'Italia che faranno conoscero le loro determinazioni.
- 13.Le norme in questione dovrebbero riguardare le seguenti Società, per le quali le operazioni di aumento del capitale erano già in corso al momento del passaggio dei pacchetti azionari da Comit a Sofindit:

a)	Navigazione Libera Triestina	circa	50 m 111	oni
bj	Tegons-Lits	*	33 "	
cl	D.N.E.S	**	32	į.
	Ifalia	tr	ia w	1
-,				

totale circa I29 milioni

I4. Inolt: e vi sarobbero i seguenti assestamenti e aumenti:

a) Fabbriche Ital.di beteric A.Clerici circa		
b)Stabilimenti Tessili Italiani	80	*
c)Frigorifori Generali Trieste e	,	
Regazzini Frigoriferi Genovesi	6	**
d)Società Elettrica Coloniale	5	Ħ
e) "Pirrenia"	IŠ	**
C) NITE	6	Ħ
g)Testi	9	***
h)Italgas	16 0	#

Totale

circa 32I milioni

Milano, 30 settembre 1952-1